Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

Modifica del 19 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1988¹ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10*a* capoverso 3, 10*c* e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 1991³ sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo),

Art. 1 Costruzione di nuovi impianti

Gli impianti che figurano nell'allegato della presente ordinanza sono sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 10*a* LPAmb (esame).

Art. 3 cpv. 1

¹ Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica.

Titolo prima dell'art. 6a

Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero

Art. 6a

¹ Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l'esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:

- 1 RS 814.011
- 2 RS **814.01**
- 3 RS 0.814.06

2007-2762 4621

- a. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM):
 - 1. per il ricevimento della notifica dalla Parte di origine, e
 - 2. per l'inoltro dei pareri alla Parte di origine per i progetti per i quali in Svizzera dovrebbe decidere un'autorità cantonale:
- b. l'autorità competente secondo l'articolo 5 capoverso 1, che in Svizzera dovrebbe decidere sul progetto, per l'esercizio degli altri diritti e obblighi; se l'autorità competente secondo l'articolo 5 capoverso 1 è un'autorità cantonale, i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze.
- ² L'autorità, che secondo l'articolo 5 capoverso 1 decide su un progetto per il quale è accertato o prevedibile che abbia effetti transfrontalieri notevoli, esercita anche i diritti e gli obblighi della Svizzera quale Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo; i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze per i progetti cantonali. L'autorità informa l'UFAM della notifica alla parte interessata.

Art. 7 Obbligo di stendere il rapporto concernente l'impatto sull'ambiente

Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo la presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente (rapporto).

Art. 8 Indagine preliminare e capitolato d'oneri

- ¹ Il richiedente elabora:
 - un'indagine preliminare che mostra quali effetti dell'impianto potrebbero presumibilmente gravare l'ambiente;
 - un capitolato d'oneri che designa gli effetti dell'impianto sull'ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini.
- ² Il richiedente presenta all'autorità competente l'indagine preliminare e il capitolato d'oneri. L'autorità competente trasmette i documenti al servizio della protezione dell'ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.

Art. 8a Indagine preliminare considerata come rapporto

- ¹ Se, nel corso dell'indagine preliminare, gli effetti del progetto sull'ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l'indagine preliminare vale come rapporto.
- ² Per il contenuto del rapporto si applicano gli articoli 9 e 10. I termini di trattazione sono disciplinati dall'articolo 12*b*.

Art. 9 cpv. 1 e 4

- 1 Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 10b capoverso 2 LPAmb.
- ⁴ Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio.

Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b, nonché cpv. 2

- ¹ Per l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all'esecuzione, le direttive dell'UFAM se:
 - b. il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, oppure
- ² Negli altri casi, per l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all'esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

Titolo prima dell'art. 12

Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell'ambiente

Art. 12 Competenza

- ¹ Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente valuta l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un'autorità cantonale.
- ² L'UFAM valuta l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un'autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone.
- ³ Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, quest'ultimo esprime un parere sommario in merito all'indagine preliminare, al capitolato d'oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

Art. 12a Termini di trattazione per l'analisi preliminare e il capitolato d'oneri

- ¹ Per i progetti esaminati da un'autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell'ambiente deve esprimere il proprio parere in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri.
- ² Per i progetti esaminati da un'autorità federale, l'UFAM si esprime entro due mesi in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all'UFAM almeno un mese per esprimere a sua volta il proprio parere.
- ³ Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, quest'ultimo esprime il proprio parere entro due mesi in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri.

Art. 12b Termini di trattazione per il rapporto

- ¹ Per i progetti esaminati da un'autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell'ambiente deve esprimere il proprio parere in merito al rapporto.
- ² L'UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un'autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all'UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere.
- ³ Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, quest'ultimo valuta entro due mesi se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.

Art. 13 cpv. 3 e 4

- ³ Il servizio della protezione dell'ambiente valuta se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente (art. 3). Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, quest'ultimo effettua una valutazione sommaria
- ⁴ Il servizio della protezione dell'ambiente comunica all'autorità competente le conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e condizioni.

Art. 13a Abrogato

Art. 14 cpv. 4

⁴ Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, l'autorità competente provvede affinché l'UFAM disponga dell'indagine preliminare, del capitolato d'oneri e del rapporto, nonché della valutazione del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

Art. 17 lett. a

L'autorità competente svolge l'esame fondandosi sui seguenti atti:

a. rapporto;

Art. 17a Appianamento delle divergenze nella procedura federale

Se l'autorità federale competente è in disaccordo con la valutazione dell'UFAM nell'ambito della procedura decisiva, per appianare le divergenze si applica l'articolo 62*b* della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

4 RS 172,010

Art. 20 cpv. 1

¹ L'autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell'ambiente, i risultati di un'eventuale consultazione dell'UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest'ultima concerna i risultati dell'esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb.

Art. 24 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2008 Le domande ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il diritto previgente.

П

L'allegato è modificato conformemente alla versione qui annessa.

Ш

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.

19 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova *Allegato* (art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12*a*, 12*b*, 13, 14)

Impianti sottoposti all'esame e procedura decisiva

N. 11 nota a e n. 11.4

1 Trasporti

11 Circolazione stradale

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
11.4	Posteggio (in edificio o all'aperto) per più di 500 veicoli a motore	Determinata dal diritto cantonale
	e il progetto concerne un tipo d'impianto con eve essere sentito anche l'UFAM (art. 12 cpv	

N. 12.3

12 Ferrovie

N.	Tipo d'impianto	Procedura
12.3	Abrogato	

N. 13.3

13 Navigazione

N.	Tipo d'impianto	Procedura
13.3	Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d'ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d'ormeggio in corsi d'acqua.	Determinata dal diritto cantonale

N. 14 nota b

Navigazione aerea 14

N.	Tipo d'impianto	Procedura
• • • •		

Sono considerati movimenti di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo.

N. 21 nota a e n. 21.2, 21.2a, 21.3, 21.5, 21.8, 21.9

2 Energia

Produzione di energia 21

N.	Tipo di impianto ^{a)}	Procedura
21.2	*) Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi – superiore a 100 MWth in caso di vettori energetici fossili – superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili – superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili)	Determinata dal diritto cantonale
21.2a	Impianto di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 t di sostrato (sostanza fresca) all'anno	Determinata dal diritto cantonale
21.3	*) Centrale idroelettrica a bacino	Esame plurifase
	d'accumulazione, centrale idroe- lettrica a filo d'acqua nonché centrale elettrica ad accumula- zione/pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW	1ª fase: procedura per il rilascio della concessione ⁵ (art. 38 della legge del 22 dic. 1916 ⁶ sull'utilizzazione delle forze idriche, LUFI)

In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. l LUFI) RS 721.805

N.	Tipo di impianto ^{a)}	Procedura
		2ª fase: determinata dal diritto cantonale ⁷
21.5	Abrogato	
21.8	Impianto per l'utilizzazione dell'energia eolica con una poten- za installata superiore a 5 MW	Determinata dal diritto cantonale
21.9	Impianto fotovoltaico con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificio	Determinata dal diritto cantonale

N. 22.4

22 Trasporto e deposito d'energia

N.	Tipo d'impianto	Procedura
• • •		
22.4	Abrogato	

N. 30.1 e 30.2

3 Costruzioni idrauliche

N.	Tipo d'impianto	Procedura
30.1	Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km² e relative prescrizioni d'esercizio	Determinata dal diritto cantonale

In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUFI)

N.	Tipo d'impianto	Procedura
30.2	Opere d'ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchi	Determinata dal diritto cantonale

N. 40.3, 40.7 e 40.8

4 Smaltimento dei rifiuti

N.	Tipo d'impianto	Procedura
40.3	Abrogato	
40.7	Impianto per i rifiuti: a. impianto per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all'anno b. impianto per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti all'anno c. impianto per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all'anno	Determinata dal diritto cantonale
40.8	Deposito temporaneo per più di 5000 t di rifiuti speciali	Determinata dal diritto cantonale

N. 50.2 e 50.5

5 Costruzioni e impianti militari

N.	Tipo d'impianto	Procedura
50.2	Centro logistico	Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995 ⁸)
50.5	Abrogato	

N. 60.1, 60.2, 60.3, 60.4 e 60.8

6 Sport, turismo e tempo libero

N.	Tipo d'impianto	Procedura
60.1	Impianto a fune soggetto a concessione federale	Approvazione dei piani (art. 3 cpv. 1 della legge del 23 giu. 2006 ⁹ sugli impianti a fune)
60.2	Sciovie per la valorizzazione di nuove zone o per il collegamento di regioni sciistiche	Determinata dal diritto cantonale
60.3	Modificazioni del terreno superiori a 5000 m² per impianti sciistici	Determinata dal diritto cantonale
60.4	Impianto d'innevamento con superficie innevabile superiore a 50 000 m ²	Determinata dal diritto cantonale
60.8	Ex n. 60.2	

RS **510.10** RS **743.01**

N. 7 nota a e n. 70.5, 70.5a, 70.6, 70.6a, 70.10a, 70.13 e 70.15

7 Industria

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
70.5	Impianto con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m² o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all'anno per la sintesi di prodotti chimici	Determinata dal diritto cantonale
70.5a	Impianto con una capacità di produzione superiore a 100 t all'anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici	Determinata dal diritto cantonale
70.6	Impianto con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m² o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all'anno per la lavorazione di prodotti chimici	Determinata dal diritto cantonale
70.6a	Impianto con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all'anno per la lavorazione di prodotti chimici con principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici	Determinata dal diritto cantonale
70.10a	Fabbrica di rivestimenti stradali con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all'anno	Determinata dal diritto cantonale
•••		
70.13	Abrogato	
70.15	Almanda	
70.15	Abrogato	

a) Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'UFAM (art. 12 cpv. 3).

N. 80.1, 80.2, 80.4, 80.5, 80.6

8 Altri impianti

N.	Tipo d'impianto	Procedura
80.1	Miglioramento fondiario generale: a. miglioramento fondiario generale di più di 400 ha b. miglioramento fondiario generale con irrigazione o drenaggio di terre agricole di più di 20 ha o modificazioni del terreno di più di 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale di più di 400 ha	Determinata dal diritto cantonale
80.2	Progetti di allacciamento forestale di più di 400 ha	Determinata dal diritto cantonale
80.4	Impianto per l'allevamento di bestiame da reddito agricolo se la capacità complessiva dell'esercizio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998 ¹⁰ sulla terminologia agricola	Determinata dal diritto cantonale
80.5	Centro commerciale e mercato specializzato con superficie di vendita superiore a 7500 m ²	Determinata dal diritto cantonale
80.6	Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con super- ficie di deposito superiore a 20 000 m ² o volume di deposito superiore a 120 000 m ³	Determinata dal diritto cantonale

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.